

Prot. 150217/MP

Ravenna, 15 febbraio 2017

Oggetto: sorveglianza e divieto di fumo

Alla c.a. degli **Istituti Scolastici** in Indirizzo,

buongiorno, nelle ultime settimane abbiamo ricevuto “segnalazioni” da parte di genitori e alunni sul mancato rispetto del divieto di fumo da parte degli alunni.

Le attuali disposizione di legge impongono che all’interno della Scuola, compresi gli spazi esterni di sua pertinenza, sia rispettato il divieto di fumare.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 novembre 2013, n. 128, ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, inserimento quest’ultimo, all’art. 51, alcuni commi aggiuntivi significativi:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Riporto di seguito alcune eventuali indicazioni, spero utili, ricordando che il fumo è un rischio per la salute (cancerogeno e altro ancora) e la sicurezza (pericolo incendio), pertanto vi è l’obbligo di valutarlo e di imporne il rispetto.

1. ambienti scolastici vanno apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. **Responsabile dell’osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico¹** che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

¹ Il D.Lgs. 81/08, art. 28 esplica anche che il datore di lavoro deve provvedere all’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare (il fumo è un rischio per la salute e la sicurezza), nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

2. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
3. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante **l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio**, e nei **cambi di lezione**. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe durante il cambio dell'ora.

Cordiali Saluti

S&L srl
Dott. Mario Padroni

